

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE LE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA

Misura 2 della D.G.R. 2065/19

Art. 1 Finalità

La Giunta Regionale, con delibera n. 2065 del 31/07/2019, ha approvato le “Linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione – anno 2019”.

Regione Lombardia intende, infatti, promuovere iniziative volte a contenere l'emergenza abitativa sostenendo le famiglie nel mantenimento dell'abitazione in locazione o per la ricerca di nuove soluzioni abitative temporanee.

È previsto che le iniziative siano gestite e programmate a livello sovracomunale, per migliorare l'efficacia degli interventi.

Il Consiglio di Amministrazione con verbale n. del 30/10/2019 ha approvato il seguente avviso con cui si intende realizzare la Misura 2 prevista dalla DGR richiamata: “Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1 co. 6.”

Con il termine “morosità incolpevole” (Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014) si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) licenziamento;
- b) mobilità;
- c) cassa integrazione;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine;
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- f) cessazione di attività professionale o di impresa;
- g) malattia grave;
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare;
- i) altro (da specificare).

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo i conduttori che nell'anno di riferimento sono titolari di contratti di locazione su libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 co. 6., efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in uno dei Comuni dell'Ambito (Castellanza,

Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) e utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.

2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea o avere un regolare permesso di soggiorno;
 - b) la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona);
 - c) la residenza da almeno cinque anni in Regione Lombardia (anche non continuativi) anche di un solo membro del nucleo familiare;
 - d) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
 - e) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 - f) **una morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità)** – non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;
 - g) un valore **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), ordinario e in corso di validità, massimo di **€ 15.000,00** calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni;
 - h) non essere titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.
3. I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza; la somma del contributo del presente provvedimento e della quota prevista per la locazione dal RDC non deve però superare l'importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di locazione.
4. I suddetti requisiti dovranno permanere al momento della presentazione della domanda e nel corso dell'erogazione del contributo.
5. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno di riferimento possono presentare una sola domanda di contributo.
6. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo (allegato A al presente bando), il conduttore o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, e a ciò delegato, residente nell'unità immobiliare interessata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata per legge.
2. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sui siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) e dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

3. **LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA A SPORTELLO FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE.**
4. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente idonea documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione;
 - b) nel caso in cui il dichiarante sia cittadino extracomunitario, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
 - c) attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino al limite massimo di Euro 15.000,00;
 - d) documentazione comprovante la sussistenza del requisito di cui all'art. 1 co. 1 ovvero copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - e) modulo proprietario (allegato B del presente bando) debitamente compilato e sottoscritto
 - f) Accordo (allegato C del presente bando) sottoscritto da parte dell'inquilino, del proprietario e di un rappresentante del Comune di residenza.
5. Le domande dovranno pervenire al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarle tempestivamente all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona. Fa fede per l'avvio del procedimento la data di protocollazione al Comune.
6. Il Comune che riceve la domanda, dovrà svolgere idonea istruttoria, redatta in forma scritta da cui emergano le condizioni di morosità e di incolpevolezza. Tale istruttoria deve essere sottoscritta anche dal proprietario e dall'inquilino coinvolto. In particolare, al fine di poter **evitare situazioni anomale**, è necessario che gli enti verifichino che vi sia una **situazione accertata di morosità** con un mancato versamento del canone di locazione e possano constatare con **documenti specifici** lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo, che rientri nella logica dell'incolpevolezza.
7. Espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede all'invio della documentazione all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona che provvederà alla predisposizione di idoneo atto di liquidazione.

Art. 4 Condizioni, entità e modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà erogato solo in presenza di un Accordo sottoscritto da parte dell'inquilino, del proprietario e di un rappresentate del Comune di residenza, in cui
 - l'inquilino si impegni a partecipare alle politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo;
 - il proprietario si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di accesso al contributo.
2. Il proprietario, con la sottoscrizione della domanda di accesso, si impegna a comunicare qualunque variazione relativa al contratto di locazione e/o recesso delle parti, e all'eventuale restituzione delle somme già percepite, anche in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo sottoscritto.
3. Il contributo massimo erogabile è così determinato:
 - a) fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;

- b) fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il contratto in essere in “contratto a canone concordato” secondo le condizioni di cui all’Accordo Territoriale sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali della Proprietà Edilizia e degli Inquilini o a rinegoziare a canone più basso, in questo caso la riduzione dovrà essere di almeno 40,00 €/mese.

In tal caso il contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione di idonea documentazione che attesti tale condizione (dichiarazione sottoscritta da proprietario e inquilino successivamente integrata da variazione del contratto di locazione).

Il contributo massimo erogabile sarà ridotto delle quote di contributo eventualmente erogato da altri enti per le medesime finalità compresa anche la quota di locazione del Reddito di Cittadinanza come disciplinato all’art. 2 comma 3 del presente avviso.

4. L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona assegnerà i contributi fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.
5. L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, espletate le procedure di verifica, erogherà il contributo assegnato a copertura, anche parziale, del debito maturato, direttamente al proprietario dell’unità immobiliare.

Art. 5 Controlli

1. L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà effettuare i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo DPR.
2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, provvede, ai sensi dell’art.75 DPR 445/2000, a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto e provvede al recupero della somma erogata.

Articolo 6 - Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate

1. L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in qualità di ente capofila dell’Ambito, monitora la realizzazione della Misura oggetto del presente bando e rende disponibili a Regione Lombardia eventuali dati richiesti sia in riferimento alle risorse economiche sia in riferimento ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art 7 - Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

I **Titolari** del trattamento dei dati sono:

- **l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona** con sede in via Italia, 151 – 21050 Marnate (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.
- Il Comune di residenza del richiedente contattabile agli indirizzi indicati all’interno dei siti internet istituzionali.

Il **Responsabile** della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo email: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it.

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di **accesso all'intervento indicato con la presente domanda** e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Per richieste di chiarimento rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune negli orari di apertura al pubblico o all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona oppure consultare i siti istituzionali.